

COMUNE DI CARPI

SERVIZIO DI VERIFICA DEGLI STANDARD DI QUALITÀ ED EFFICACIA NELLA GESTIONE E
CONDUZIONE DEGLI INTERVENTI DI DISINFESTAZIONE DA ZANZARA TIGRE ESEGUITI
NELLE CADITOIE PUBBLICHE DEL COMUNE DI CARPI NEL TRIENNIO 2018-2020
CIG: Z0B23D7E6F

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Indice

Art. 1 - Oggetto del contratto d'appalto	2
Art. 2 - Durata del contratto d'appalto	3
Art. 3 - Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto	4
Art. 4 - Modalità di aggiudicazione	4
Art. 5 - Obblighi in materia di personale	4
Art. 6 - Adempimenti connessi alla sicurezza.....	5
Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa	5
Art. 8 - Garanzia definitiva	5
Art. 9 - Penali.....	6
Art. 10 - Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari	6
Art. 11 - Estensione o riduzione del contratto.....	7
Art. 12 - Cessione e Subappalto	7
Art. 13 - Risoluzione del contratto	7
Art. 14 - Stipula del contratto	7
Art. 15 - Contenzioso	8
Art. 16 - Elezione domicilio	8
Art. 17 - Norme transitorie e rinvio	8

Art. 1 - Oggetto del contratto d'appalto

Il Comune di Carpi, per il triennio 2018-2020, ha affidato ad un operatore economico specializzato, previo esperimento di procedura negoziata, l'esecuzione dei trattamenti larvicidi delle caditoie stradali pubbliche, delle caditoie ubicate nelle aree verdi pubbliche e nelle caditoie di pertinenza di immobili comunali, da effettuarsi nel periodo da aprile ad ottobre di ogni anno.

Il presente contratto d'appalto ha per oggetto l'affidamento, per il triennio 2018-2020, da parte del Comune di Carpi (d'ora in poi denominato "Amministrazione"), ad un operatore economico (d'ora in poi denominato "Affidataria") del servizio di verifica degli standard di qualità ed efficacia nella gestione e conduzione degli interventi di disinfestazione da zanzara tigre di cui sopra.

La verifica dell'efficacia dei trattamenti di disinfestazione larvicida contro la zanzara tigre dovrà essere eseguita nelle caditoie delle aree pubbliche presenti sul territorio del Comune di Carpi e dovrà essere condotta tramite il prelievo di campioni di acqua nelle caditoie pubbliche trattate, per poi osservare in laboratorio il completamento del ciclo vitale delle larve presenti. Non dovranno essere prese in considerazione le caditoie che, una volta aperte, risultassero secche o quelle la cui apertura risulti impossibile.

Il campionamento larvale nelle caditoie pubbliche dovrà essere eseguito secondo le modalità tecniche definite nelle Linee Guida per una strategia integrata di lotta alla zanzara tigre, redatte dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna nell'anno 2016.

Ogni controllo di qualità dovrà essere eseguito su un campione rappresentativo di 65 caditoie scelte su più zone del territorio comunale, al fine di verificare il tasso di caditoie trattate correttamente, tra il 3° e il 21° giorno dalla data di effettuazione del trattamento.

L'Amministrazione fornirà, di volta in volta, all'Affidataria l'elenco delle vie da campionare, suddivise in zone. Ogni zona da campionare sarà composta da più vie e dalle aree pubbliche tra loro comprese, quali aree verdi, aree di pertinenza di immobili comunali, parcheggi, ecc.

Il calendario degli interventi di verifica degli standard di qualità sarà stabilito dall'Amministrazione, sulla base dei report di avvenuto trattamento larvicida delle caditoie pubbliche trasmessi dall'operatore economico incaricato all'effettuazione dei trattamenti larvicidi.

Si precisa che i formulati previsti per il trattamento larvicida di cui sopra sono a base di principi attivi o sostanze quali: *Bacillus Thuringiensis var. israelensis* in associazione a *Bacillus Sphaericus*, *Polisilossani*, *Piryproxifen* e *Diflubenzuron*. Ad ogni richiesta d'intervento sarà cura dell'Amministrazione fornire all'Affidataria la scheda tecnica e di sicurezza dello specifico formulato utilizzato per il trattamento larvicida delle caditoie da sottoporre alla verifica.

Dopo ogni intervento di verifica l'Affidataria dovrà presentare all'Amministrazione, entro il limite massimo di 7 giorni, una specifica relazione attestante la situazione riscontrata, nella quale dovranno essere riportate le seguenti informazioni minime:

- data di esecuzione del controllo;
- n. caditoie controllate valide, cioè apribili e con presenza di acqua;
- n. caditoie infestate, intendendosi come tali quelle che presentano, per singolo campione, un tasso di sfarfallamento superiore al 10%;
- dettagli inerenti i singoli campioni prelevati;
- conclusioni relative al controllo eseguito, nonché indicazioni tecniche specifiche sulle azioni da mettere in campo per correggere eventuali carenze riscontrate.

La relazione di cui sopra dovrà essere corredata dalle seguenti tabelle:

Tabella n. 1 – Dettaglio campioni prelevati (esempio)

Controllo	Trattamento larvicida	Via	Localizzazione caditoia	Tipologia caditoia	Presenza larve/pupe (in n. 2 prelievi)					N° totale larve	Tasso sfarfallamento
					N° larve 1ª e 2ª età	Culex pipiens		Aedes albopictus			
						N° larve 3ª e 4ª età	N° pupe	N° larve 3ª e 4ª età	N° pupe		
21.07.17	10.07.17	Etna	di fronte civico 5	con griglia	2	0	0	1	1		

Tabella n. 2 – Vie oggetto d'intervento e relativi risultati di sintesi (esempio)

Località/Zona	Data controllo	Data trattamento larvicida	Via	N° giorni intercorsi dal trattamento larvicida	N° caditoie		N° caditoie asciutte	N° caditoie non apribili	N° totale caditoie valide		N° caditoie non infestate	N° caditoie infestate
					con griglia	bocca di lupo			con griglia	bocca di lupo		
Zona 2	21.07.17	10.07.17	Etna	11	8	0	4	0	4	0	4	0
"	"	"	Cervi	17	7	0	2	0	5	0	4	1

Tabella n. 3 – Sintesi delle verifiche effettuate (esempio)

Data	Zona	N° caditoie controllate valide	N° caditoie infestate	% caditoie infestate	Tasso medio sfarfallamento
10.07.2017	2	40	4	10%	12,4%
10.07.2017	3	25	10	20%	13%
Totali		65	14	21,5%	12,82%

I tempi di presentazione della relazione suddetta sono tassativi, in quanto gli esiti dei controlli potranno essere utilizzati dall'Amministrazione per l'applicazione di eventuali penalità all'operatore economico incaricato dell'esecuzione dei trattamenti larvicidi, in base a quanto previsto nel Capitolato Speciale per l'affidamento degli stessi.

Nel triennio 2018 - 2019 - 2020 dovranno essere eseguiti n. 5 controlli all'anno su un campione di 65 caditoie trattate per ogni controllo, per complessivi 325 controlli all'anno, ossia n. 15 controlli nel triennio su un campione di 65 caditoie trattate per ogni controllo, per complessivi 975 controlli nel triennio.

Art. 2 - Durata del contratto d'appalto

Il presente contratto, fatto salvo quanto previsto all'art. 13, ha validità fino al 31.12.2020 a decorrere dalla data di stipula dello stesso.

Art. 3 - Importo a base di gara e valore del contratto d'appalto

L'importo a base di gara per lo svolgimento delle attività indicate all'art. 1 viene stimato, per il triennio 2018, 2019 e 2020, in complessivi **Euro 7.312,50, IVA esclusa**.

L'elenco delle forniture e le quantità oggetto dell'appalto sono contenute nell'allegato 2 - "Richiesta di Offerta", di seguito denominata RdO, che del presente Capitolato forma parte integrante.

Art. 4 - Modalità di aggiudicazione

Il servizio oggetto d'appalto sarà affidato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a, del D.Lgs. 50/2016, mediante procedura negoziata svolta sul Mercato Elettronico della piattaforma SATER della Regione Emilia-Romagna (Sistema Acquisti Telematici Emilia-Romagna), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 comma 4, lett. b) e c) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di affidamento inferiore a Euro 40.000,00 e di un servizio con caratteristiche ampiamente standardizzate, stante le specifiche indicazioni operative definite nelle Linee Guida redatte nell'anno 2016 dal Dipartimento di Sanità Pubblica della Regione Emilia-Romagna.

Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo di ogni onere, ad esclusione della sola IVA.

Non saranno ammesse offerte di importo uguale o superiore all'importo a base di gara.

L'Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto anche nel caso di presentazione o di ammissione di una sola offerta valida, purché idonea e conveniente per l'Amministrazione, ferma restando la facoltà di non dar luogo all'aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze di interesse pubblico.

Verranno assoggettate a verifica le offerte anormalmente basse.

Art. 5 - Obblighi in materia di personale

1. L'Affidataria, nello svolgimento delle attività descritte nel presente Capitolato, dovrà utilizzare personale formato per lo specifico ruolo assegnato.
2. L'Affidataria, per lo svolgimento delle attività oggetto d'appalto, non potrà attuare rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del Decreto legislativo 165/2001 che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del loro rapporto di pubblico impiego, ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del medesimo D.Lgs. 165/2001.
3. L'Affidataria dovrà osservare, nei riguardi dei propri dipendenti, tutte le leggi e le disposizioni previste in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre ad applicare il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, nonché quei contratti i cui ambiti di applicazione siano strettamente connessi con le attività oggetto d'appalto.
4. L'Affidataria dovrà utilizzare, in ogni caso, personale di età non inferiore ai 18 anni.
5. Se l'Affidataria ha forma cooperativa, si impegna a rispettare i relativi accordi nazionali e provinciali di lavoro, anche nei rapporti con i soci.
6. Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Affidataria anche se la stessa non è aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da esse, indipendentemente dalla struttura o dalla dimensione dell'Affidataria stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica o sindacale.
7. L'Affidataria dovrà vigilare affinché il personale impiegato tenga un comportamento irreprensibile e agisca, in ogni circostanza, con la massima diligenza e con la competenza professionale specifica richiesta.
8. L'Affidataria dovrà far rispettare al proprio personale le disposizioni in merito al trattamento dei dati personali secondo quanto disposto dal codice privacy (Regolamento UE n. 679/2016).
9. Il personale dell'Affidataria è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

10. L'Affidataria dovrà comunicare, prima dell'avvio dell'appalto, il/i nominativo/i dell'operatore/i che sarà/saranno utilizzati per lo svolgimento delle attività elencate all'art. 1, specificando per ciascuno, oltre al nome e cognome, il numero di cellulare (se disponibile) e il ruolo assegnato nello svolgimento delle attività suddette.

Art. 6 - Adempimenti connessi alla sicurezza

L'Affidataria dovrà rispettare e far rispettare tutte le norme in materia di sicurezza sul lavoro, provvedendo all'adeguata informazione, formazione ed addestramento del personale addetto e degli eventuali sostituti in materia di sicurezza e di igiene del lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. 81/2008.

L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano, senza alcuna formalità, la risoluzione di diritto del contratto.

Non è prevista, da parte dell'Amministrazione, la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze), ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, in quanto non si rilevano interferenze nell'esecuzione del servizio, conseguentemente non si rilevano costi per la sicurezza derivanti da rischi interferenziali.

Art. 7 - Responsabilità civile verso terzi e copertura assicurativa

L'Affidataria assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'Affidataria stessa quanto dell'Amministrazione, e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle attività contrattuali, anche se eseguite da parte di terzi, o derivanti dall'utilizzo dei beni resi disponibili dall'Amministrazione per l'esecuzione delle attività affidate.

L'Affidataria dichiara di essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa, a beneficio dell'Amministrazione e di terzi, valida per l'intera durata del contratto, a copertura del rischio da responsabilità civile della medesima in ordine allo svolgimento di tutte le attività affidate.

In particolare detta polizza tiene indenne l'Amministrazione, ivi compresi i loro dipendenti e collaboratori, per qualsiasi danno l'Affidataria possa arrecare all'Amministrazione, ai dipendenti e collaboratori di quest'ultima, nonché ai terzi nell'esecuzione di tutte le attività.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora l'Affidataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolve di diritto con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Ai fini di cui sopra, la polizza suddetta, oltre all'estensione della garanzia alla responsabilità civile personale delle persone (operatori od altri) che prestano la loro opera in nome e per conto dell'Affidataria, dovrà prevedere, al minimo, i seguenti massimali di garanzia:

- non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro;
- non inferiori a € 1.500.000,00 per persona danneggiata (terzo o prestatore d'opera);
- non inferiori a € 1.500.000,00 per danni a cose e/o animali.

Art. 8 - Garanzia definitiva

L'Affidataria, per la sottoscrizione del contratto d'appalto, deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, sotto forma di garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'articolo 93, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo ricorrano le specifiche casistiche previste dall'articolo 103 citato.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell'Amministrazione. L'Amministrazione aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Per la definizione dell'importo della garanzia definitiva trova applicazione la disciplina dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, testo vigente.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione.

Art. 9 - Penali

L'Affidataria, nell'esecuzione del servizio richiesto, avrà l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge e ai regolamenti concernenti il servizio stesso.

Qualora l'Affidataria non adempia a tutti gli obblighi, ovvero violi in qualunque modo le disposizioni del presente Capitolato, fatte salve le cause di forza maggiore debitamente motivate, è tenuta al pagamento delle seguenti penali:

- Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'avvio o nel compimento degli interventi richiesti dall'Amministrazione, o comunque previsti dal presente Capitolato;
- Euro 200,00 per ogni contestazione inerente la qualità del servizio eseguito;
- Euro 150,00 per ogni altra violazione alle clausole del presente Capitolato.

L'applicazione della penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta rilevante l'inadempienza; l'Affidataria avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica.

Trascorso tale termine ed in mancanza di accoglimento del ricorso dell'Affidataria, l'Amministrazione provvederà al recupero delle penalità mediante decurtazione di pari importo sui corrispettivi in pagamento; in tal caso, inoltre, il ripristino degli interventi oggetto di contestazione, ove necessario, sarà eseguito da parte dell'Affidataria senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Art. 10 - Fatturazione, pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari

Le fatture, in formato elettronico, relative agli interventi svolti dovranno essere emesse con cadenza mensile e il pagamento sarà effettuato a 30 giorni dalla data di accettazione della fattura (accettazione intesa come verifica della idoneità e conformità della fattura e attestazione di regolare esecuzione), in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 192/2012, nonché previa verifica della rispondenza delle attività svolte a quanto stabilito nel presente Capitolato.

Eventuali contestazioni sospenderanno il termine di cui sopra per la liquidazione della/e fattura/e contestata/e.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procrastinare il pagamento qualora insorgano contestazioni circa l'ammontare; ci si riserva inoltre di applicare le eventuali sanzioni di cui all'art. 7, trattenendone il relativo importo dai pagamenti.

I pagamenti saranno soggetti al meccanismo denominato "Split payment" di cui alla L. 190/2014.

In caso di accertata inadempienza contributiva dell'Affidataria, l'Amministrazione applicherà quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

Ai fini della Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii., relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Affidataria:

- si assume, a pena di nullità assoluta degli eventuali rapporti contrattuali da porre in essere, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge;
- si impegna in caso di affidamento, in relazione all'art. 3 della Legge suddetta, a fornire gli estremi del conto corrente dedicato e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad agire sul conto corrente de quo;
- è consapevole che l'eventuale rapporto contrattuale posto in essere verrà risolto automaticamente, qualora le transazioni relative ad esso siano state eseguite senza avvalersi di Istituti di Credito o di Poste Italiane spa.

Art. 11 - Estensione o riduzione del contratto

Per quanto riguarda le eventuali estensioni o riduzioni delle prestazioni affidate, si applica quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Cessione e Subappalto

E' vietata la cessione totale o parziale delle attività oggetto d'appalto pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale. La cessione comporterà l'immediata risoluzione del contratto e l'incameramento della cauzione definitiva, fermo restando il diritto all'Amministrazione al risarcimento dei danni conseguenti e delle maggiori spese sostenute.

Per il subappalto si applica quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

In tutti i casi di inadempienza, da parte dell'Affidataria, alle obbligazioni contrattuali contenute nel presente Capitolato, il contratto può essere risolto, ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

In particolare l'Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- a. apertura di una procedura di fallimento a carico dell'Affidataria o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento del servizio;
- b. cessione totale o parziale del contratto d'appalto;
- c. sospensione, abbandono o reiterata non effettuazione, da parte dell'Affidataria, del servizio affidato;
- d. violazione ripetuta delle norme in materia di sicurezza e di igiene del lavoro;
- e. violazione delle disposizioni sulla tracciabilità dei pagamenti ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010;
- f. comportamento dei dipendenti ripetutamente non corretto e/o non consono all'ambiente nel quale sono tenuti a svolgere le attività affidate;
- g. gravi danni provocati al patrimonio dell'Amministrazione;
- h. mancanza della copertura assicurativa prevista all'art. 7;
- i. ogni altra inadempienza o fatto, qui non contemplati, che rendano impossibile la prosecuzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

La risoluzione del contratto comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà dell'Amministrazione di affidare le attività a terzi, fermo restando il diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva per il risarcimento di penali, maggiori spese o danni.

In particolare, in caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione potrà affidare le attività oggetto d'appalto ad altro operatore economico, scorrendo la graduatoria formata in sede di gara o, in mancanza, tramite espletamento di nuova procedura di affidamento, con eventuale interdizione dell'operatore economico in dolo alla partecipazione a nuove gare indette dall'Amministrazione, secondo motivata valutazione da effettuarsi in occasione della gara successiva.

La risoluzione del contratto sarà comunicata ad ANAC e verrà valutata dall'Amministrazione in termini di grave illecito professionale.

All'Affidataria sarà corrisposto il compenso contrattualmente previsto per le attività regolarmente eseguite sino al giorno della disposta risoluzione, detratto l'importo maturato delle eventuali penalità e danni.

L'Amministrazione può recedere dal contratto in qualunque tempo, con applicazione di quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 14 - Stipula del contratto

Il contratto d'appalto sarà formalizzato con l'Affidataria in forma di scrittura privata non autenticata, in conformità all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016. Il contratto si intenderà validamente

perfezionato al momento in cui il documento di stipula firmato digitalmente, dal Punto Ordinante, viene caricato a sistema.

Al documento di stipula, opportunamente protocollato, verrà allegato il presente Capitolato contenente le clausole contrattuali.

Le eventuali spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto sono a carico dell'Affidataria.

Art. 15 - Contenzioso

Per ogni controversia, che dovesse insorgere tra le parti contraenti nell'interpretazione e/o nell'esecuzione degli adempimenti previsti dal presente contratto, è competente il Foro di Modena. In ogni caso è escluso il giudizio arbitrale.

Art. 16 - Elezione domicilio

A tutti gli effetti del contratto, giudiziali ed extragiudiziali, l'Affidataria dovrà eleggere il domicilio in Provincia di Modena.

Art. 17 - Norme transitorie e rinvio

Per quanto non previsto e specificato nel presente Capitolato e nella lettera d'invito si rinvia alle norme, ai regolamenti e Linee Guida vigenti in materia, con particolare riferimento alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 50/2016 e relative Linee Guida ANAC.